

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2022, n. 2004

Scuola regionale della Polizia locale. Autorizzazione allo svolgimento attività formativa per il personale della Sezione Regionale di Vigilanza.

L'Assessore all' Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Parchi, Rischio industriale, Politiche abitative avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario della Sezione Regionale di Vigilanza e dal funzionario della Sezione Enti Locali, confermata dal Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza e dal Dirigente della Sezione Enti Locali, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con L.R. n. 37 de 28.12.2015 è stata istituita la Sezione Regionale di Vigilanza che si compone del "Nucleo di vigilanza ambientale" e del "Nucleo di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza"
- con Regolamento Regionale n. 21 del 31 ottobre 2019, BURP n. 126 del 4 novembre 2019, avente ad oggetto: "Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 37 articolo 4. Regolamento della Sezione regionale di Vigilanza" sono state integrate le funzioni della citata Sezione regionale;
- con DPGR n. 693 del 14.11.2019 avente per oggetto: "Modello organizzativo MAIA - modifiche e integrazioni alle funzioni ascritte alle sezioni regionali ex D.P.G.R. n.316/2016 e ss.mm.ii. Modifica delle funzioni della Sezione regionale di Vigilanza e della Sezione Provveditorato - Ecomato in esito ad approvazione D.G.R. n.1793/2019" si è provveduto a procedere alla modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. n.316 del 17 maggio 2016 e ss.mm.ii " ;

Considerato che:

- con la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 "Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia", nella struttura organizzativa della Regione Puglia è stata istituita la "Sezione regionale di vigilanza" avente per oggetto le funzioni di controllo e vigilanza ambientale derivanti dalle competenze non fondamentali delle Province e delle Città Metropolitane, in particolare, della vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette del territorio regionale, nonché di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza;
- il Regolamento Regionale n. 21 del 31 ottobre 2019 ("Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 37 articolo 4. Regolamento della Sezione regionale di Vigilanza"), all'art. 4 rubricato "*Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza*", prevede testualmente: "*Il personale della Sezione regionale di Vigilanza, individuato mediante atto ricognitivo effettuato congiuntamente dal Direttore e dal Dirigente della Sezione, svolge, nei limiti del servizio a cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, ai sensi dell'art. 57 comma 3 c.p.p., le funzioni previste dall'articolo 55 del c.p.p.*";
- all'esito dell'istruttoria espletata, dei requisiti in possesso da parte di ciascuno, delle specifiche esperienze maturate e anche delle preferenze espresse, con provvedimento AOO_009/991 del 04.02.2022, a firma congiunta, il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza hanno adottato l'atto di ricognizione di cui all'art. 4, I comma, del Regolamento regionale n. 21/2019, con le relative tabelle allegate (A e B), che ne costituiscono parte integrante;
- l'atto ricognitivo ha, altresì, individuato il personale della Sezione Regionale di Vigilanza, già in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, da destinare alla esecuzione ed osservanza di speciali leggi e regolamenti per il quale la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, fermo restando il permanere dei requisiti, deve essere mantenuta;
- l'atto ricognitivo è stato recepito con deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 15 febbraio 2022;
- il Regolamento Regionale n. 21 del 31 ottobre 2019 prevede inoltre all'art. 14 quanto segue: "*Gli appartenenti alla sezione partecipano obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento professionale ed*

a quelli di riqualificazione organizzati dall'Ente o da istituti specializzati. Gli appartenenti alla Sezione sono comunque tenuti ad aggiornarsi professionalmente, in relazione alle normali esigenze dell'impiego istituzionale, in occasione della introduzione di nuove norme e/tecnologie che interessano gli ambiti di competenza della Sezione. Il Dirigente della Sezione propone il piano annuale di formazione, aggiornamento ed addestramento dei dipendenti. La Sezione può avvalersi per la formazione anche della Scuola Regionale di Formazione per la Polizia Locale della Regione Puglia”;

Tenuto conto che:

- è importante garantire l'adeguatezza e l'uniformità dei processi formativi nell'ambito della Sezione, ed in considerazione proprio della rapidità dei mutamenti normativi e della loro crescente complessità, la formazione mirata e l'aggiornamento costante costituiscono *“condicio sine qua non”* per la valorizzazione del ruolo, per la progressione e la crescita al servizio della comunità regionale;
- La formazione di base e il continuo aggiornamento degli operatori della Sezione regionale di vigilanza svolgono un ruolo fondamentale consentendo di potenziare le competenze professionali. Presupposto essenziale affinché si raggiunga l'obiettivo di omogeneità di comportamento nell'operare e applicare le disposizioni normative è l'uniformità della preparazione professionale, che si concretizza attraverso lo scambio di esperienze, il confronto nelle modalità di intervento, la diffusione di linee interpretative condivise e, quindi, la formazione uniforme;
- la formazione professionale, l'aggiornamento continuo e l'addestramento riguardante specifiche azioni che prevedono procedure regolamentate, quali ad esempio l'individuazione dei reati ambientali, la partecipazione ad attività di prevenzione incendi al servizio antincendio o l'utilizzo di strumentazione, come le armi da fuoco, devono essere considerate strumenti essenziali per la crescita delle competenze individuale e di gruppo dei dipendenti della Sezione regionale di Vigilanza;
- con Legge Regionale n. 37 del 14 dicembre 2011: *“Ordinamento della Polizia locale”* è stata introdotta la riforma dell'ordinamento della Polizia locale della Regione Puglia adeguandone disciplina, funzionamento e compiti al mutato contesto istituzionale ed amministrativo in cui i relativi Corpi e Servizi si trovano ad operare;
- con Deliberazione n. 1701 del 26 settembre 2018 la Giunta Regionale ha disposto l'istituzione di un nuovo organismo interno alla Regione Puglia, denominato *“Scuola regionale della Polizia locale”*;
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 1, della L.R. n. 37/2011, la Scuola ha la finalità di promuovere la realizzazione di un sistema permanente di formazione (anche interregionale) riservata agli operatori della polizia locale per l'accesso ai ruoli nonché per la qualificazione e l'aggiornamento professionale;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 2160 del 25 novembre 2019, si è provveduto ad avviare un rapporto di reciproca collaborazione tra la Regione Puglia e l'Agenzia regionale ARTI con l'approvazione di uno schema di accordo di cooperazione ai sensi dell'art.15 della L. 241/90, al fine di assicurare un'immediata operatività della Scuola, sostenere la realizzazione delle attività formative in applicazione delle norme di legge regionale e dei regolamenti sopra citati e garantire l'attività di supporto amministrativo-contabile per l'attuazione delle finalità di cui alla l. r. n. 37/2011; accordo prorogato con D.G.R. 1862/2020 e D.G.R. n. 1857/2021.
- nell'incontro tenutosi tra il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza, il Dirigente della Sezione Enti Locali e il Dirigente dell'Agenzia regionale ARTI sono stati riscontrati margini, nell'ambito della spesa autorizzata già con le citate DGR n. 1862/2020 e n. 1857/2021, atti ad estendere l'attività di collaborazione di ARTI finalizzata alla programmazione e gestione di attività formative per il personale della Sezione Regionale di Vigilanza;

In considerazione della necessità di assicurare la formazione continua al personale della Sezione Regionale di Vigilanza, come previsto dall'art 14 del R.R. n. 21/2019, avvalendosi della Scuola Regionale di Formazione per la Polizia Locale della Regione Puglia, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale di approvare lo schema di addendum all'Accordo di Cooperazione tra Regione Puglia e ARTI, di cui all'allegato A), parte integrante della presente

deliberazione e di autorizzare il Dirigente della Sezione Enti Locali alla sottoscrizione dello stesso, e all'adozione dei successivi provvedimenti consequenziali.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di Impatto di Genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07/03/2022. L'impatto di genere stimato è: diretto – indiretto - **X neutro**

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS . 118/2011 e s.m.i.

Gli oneri derivanti dalla presente Deliberazione trovano copertura finanziaria – MISSIONE 03, PROGRAMMA 01, TITOLO 01, PIANO DEI CONTI FINANZIARIO 1.04.01.02.0 – sul capitolo U1010031 "Spese per interventi finalizzati all'innovazione, miglioramento e potenziamento delle polizie locali ai sensi dell'art. 15 della L.r. n. 37/2011. Trasferimenti correnti alla Amministrazioni pubbliche locali", nell'ambito della spesa autorizzata con D.G.R. n. 1862 del 30 novembre 2020 (Impegno di spesa n. 155918/2020) e D.G.R. n. 1857 del 22 novembre 2021 (impegno di spesa n. 069856/2021)

L'Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma IV, lettera k) della L.R. n. 7/1997 e della L.R. n. 37/2015, propone alla Giunta:

1. di fare propria la relazione di cui sopra, parte integrante della presente deliberazione;
2. di integrare l'accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e ARTI, già approvato con D.G.R. n. 2160 del 25 novembre 2019 e prorogato con D.G.R. n. 1862/2020 e D.G.R. n. 1857/2021, con l'allegato Schema di terzo Addendum, di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di prendere atto di quanto riportato nella sezione Copertura Finanziaria;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Enti Locali, alla sottoscrizione dello Schema di terzo Addendum all'accordo di collaborazione con ARTI e all'adozione dei successivi atti consequenziali;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP e sui siti istituzionali;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La P.O. Amministrazione e Coordinamento

Ing. Federica Carrozzo

La P.O. Gestione delle Autonomie Locali

Dott.ssa Carmelina Rocchio

Il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza

Dott.ssa Rocca Anna Ettore

Il Dirigente della Sezione Enti Locali

Dott. Antonio Tommasi

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021 NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta le osservazioni

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Ing. Paolo Garofoli

L'Assessore all' Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Parchi, Rischio industriale, Politiche abitative

Avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all' Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Parchi, Rischio industriale, Politiche abitative;
- Viste le sottoscrizioni posta in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. **di fare propria** la relazione di cui sopra, parte integrante della presente deliberazione;
2. **di integrare** l'accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e ARTI, già approvato con D.G.R. n. 2160 del 25 novembre 2019 e prorogato con D.G.R. n. 1862/2020 e D.G.R. n. 1857/2021, con l'allegato Schema di terzo Addendum, di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di prendere atto** di quanto riportato nella sezione Copertura Finanziaria;
4. **di autorizzare** il Dirigente della Sezione Enti Locali, alla sottoscrizione dello Schema di terzo Addendum all'Accordo di collaborazione con ARTI e all'adozione dei successivi atti consequenziali;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP e sui siti istituzionali;
6. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO



Firmato digitalmente da
ROCCA ANNA ETTORRE
O = Regione Puglia
Firmato il 22/12/2022 15:45
Seriale Certificato: 1315151

Allegato A)

TERZO ADDENDUM ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE PUGLIA E L'AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE AVENTE COME SCOPO ASSICURARE L'OPERATIVITÀ DELLA SCUOLA REGIONALE DELLA POLIZIA LOCALE, SOSTENERE LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE NONCHE' GARANTIRE L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE PER L'ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ DI CUI ALLA L.R. 37/2011.

Il presente atto viene sottoscritto tra:

REGIONE PUGLIA (in seguito "Regione"), con sede in BARI, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata dal dott. Antonio TOMMASI, in qualità di Dirigente pro tempore della Sezione Enti Locali, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Puglia sita in Bari - Lungomare N. Sauro n. 33

E

Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (in seguito "ARTI") con sede in Bari alla via Giulio Petroni n. 15/F.1 - C.F. 06365770723 - legalmente rappresentata dal Presidente prof. Vito ALBINO, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'ARTI;

premesse che

- Con Deliberazione della Giunta regionale n. 2160 del 25 novembre 2019, al fine di assicurare l'immediata operatività delle funzioni istituzionali della Scuola regionale della Polizia Locale ed un tempestivo avvio delle attività didattiche, si è provveduto ad avviare un rapporto di reciproca collaborazione fra la Regione Puglia e ARTI con l'approvazione di uno schema di Accordo di cooperazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90.
- Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1862 del 30 novembre 2020 si è provveduto ad approvare l'addendum all'accordo di cooperazione ai sensi dell'art.15 della L. 241/90, tra la Regione Puglia e l'Agenzia regionale ARTI, approvato con D.G.R. n. 2160 del 25 novembre 2019, prorogandone i termini di 24 mesi.
- Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1857 del 22 novembre 2021, si è provveduto ad approvare il secondo addendum all'accordo di cooperazione ai sensi dell'art.15 della L. 241/90, tra la Regione Puglia e l'Agenzia regionale ARTI, approvato con D.G.R. n. 2160 del 25 novembre 2019, prorogandone i termini all'11 dicembre 2023;
- In data 14 dicembre 2021, in attuazione delle disposizioni della Deliberazione di Giunta citata, è stato sottoscritto il secondo addendum all'Accordo di cooperazione, ex art. 15 della L.241/90, tra il Dirigente della Sezione Enti Locali ed il Presidente dell'Agenzia regionale ARTI.

Considerato che



- con la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 "Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia", nella struttura organizzativa della Regione Puglia è stata istituita la "Sezione regionale di vigilanza" avente per oggetto le funzioni di controllo e vigilanza ambientale derivanti dalle competenze non fondamentali delle Province e delle Città Metropolitane, in particolare, della vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette del territorio regionale, nonché di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza;
- il Regolamento Regionale n. 21 del 31 ottobre 2019 ("Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 37 articolo 4. Regolamento della Sezione regionale di Vigilanza"), all'art. 4 rubricato "*Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza*", prevede testualmente: "*Il personale della Sezione regionale di Vigilanza, individuato mediante atto ricognitivo effettuato congiuntamente dal Direttore e dal Dirigente della Sezione, svolge, nei limiti del servizio a cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, ai sensi dell'art. 57 comma 3 c.p.p., le funzioni previste dall'articolo 55 del c.p.p.*";
- all'esito dell'istruttoria espletata, dei requisiti in possesso da parte di ciascuno, delle specifiche esperienze maturate e anche delle preferenze espresse, con provvedimento AOO_009/991 del 04.02.2022, a firma congiunta, il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza hanno adottato l'atto di ricognizione di cui all'art. 4, I comma, del Regolamento regionale n. 21/2019, con le relative tabelle allegate (A e B), che ne costituiscono parte integrante;
- l'atto ricognitivo ha, altresì, individuato il personale della Sezione Regionale di Vigilanza, già in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, da destinare alla esecuzione ed osservanza di speciali leggi e regolamenti per il quale la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, fermo restando il permanere dei requisiti, deve essere mantenuta;
- l'atto ricognitivo è stato recepito con deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 15 febbraio 2022;
- il Regolamento Regionale n. 21 del 31 ottobre 2019 prevede inoltre all'art. 14 quanto segue: "*Gli appartenenti alla sezione partecipano obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento professionale ed a quelli di riqualificazione organizzati dall'Ente o da istituti specializzati. Gli appartenenti alla Sezione sono comunque tenuti ad aggiornarsi professionalmente, in relazione alle normali esigenze dell'impiego istituzionale, in occasione della introduzione di nuove norme e tecnologie che interessano gli ambiti di competenza della Sezione. Il Dirigente della Sezione propone il piano annuale di formazione, aggiornamento ed addestramento dei dipendenti. La Sezione può avvalersi per la formazione anche della Scuola Regionale di Formazione per la Polizia Locale della Regione Puglia*";

Tenuto conto che

- In esecuzione degli impegni operativi previsti all'art. 3 dell'accordo, ARTI, quale struttura amministrativa-contabile regionale, mettendo a disposizione la propria competenza ed esperienza in materia formativa nonché gli strumenti organizzativi e professionali di cui è dotata, per realizzare un percorso condiviso che sia strettamente connesso alle esigenze operative, ha provveduto a realizzare la piattaforma da utilizzare per l'aggiornamento dell'Albo docenti della Scuola regionale di Polizia Locale e per la fruizione, in modalità e-learning, dei percorsi di formativi nonché a fornire il supporto amministrativo contabile per l'immediata operatività della Scuola;
- l'art. 4 del citato schema di secondo Addendum all'accordo di cooperazione prevede una proroga della durata di 12 mesi, a decorrere dal 11 dicembre 2022, e che l'accordo stesso non si intenderà prorogato o rinnovato salvo diversa, concorde ed espressa volontà delle parti;
- le attività condotte nell'ambito dell'accordo in premessa hanno portato a proficue risultanze di reciproco apprezzamento;



- si ravvisa la necessità di assicurare la formazione continua al personale della Sezione Regionale di Vigilanza, come previsto dall'art 14 del R.R. n. 21/2019, avvalendosi della Scuola Regionale di Formazione per la Polizia Locale della Regione Puglia, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo
- si ravvisano ulteriori margini, nell'ambito della spesa autorizzata con le citate DGR n. 1862/2020 e n. 1857/2021, atti ad estendere l'attività di collaborazione di ARTI finalizzata alla programmazione e gestione di attività formative per il personale della Sezione Regionale di Vigilanza.
- **TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO**

si conviene e si stipula, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, quanto segue:

Art. 1

Valere delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Art. 2

Oggetto dell'accordo

1. La Regione e ARTI con la sottoscrizione del presente atto, da considerarsi a tutti gli effetti come prosecuzione ed integrazione dell'Accordo sottoscritto in data 11 dicembre 2019 e successivamente integrato e prorogato in data 14 dicembre 2021, si impegnano a proseguire le azioni in materia ivi disciplinate, finalizzate a sostenere l'immediata operatività della Scuola regionale della Polizia locale, la realizzazione delle attività formative e fornire l'attività di supporto amministrativo-contabile per l'attuazione delle finalità di cui alla l. r. n. 37/2011, la gestione della procedura per l'assegnazione del riconoscimento simbolico "Decorazione Covid 19" e l'implementazione del processo di organizzazione funzionale della Scuola stessa, dotando le sedi operative di una stabile struttura di segreteria e garantendo inoltre un adeguato supporto tecnico amministrativo alla struttura regionale competente.
2. ARTI assume l'impegno di implementare l'offerta formativa della Scuola con la programmazione e la gestione di attività formative destinate al personale della Sezione Regionale di Vigilanza, ai fini del corretto espletamento delle funzioni di Agente di pubblica sicurezza.

Art. 3

Risorse finanziarie

1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del presente addendum all'Accordo di cooperazione



trovano copertura nell'ambito della spesa autorizzata con D.G.R. n. 1862 del 30 novembre 2020 e D.G.R. n. 1857 del 22 novembre 2021.

Art. 4

Durata

1. Il presente Accordo, che entra in vigore alla data della sottoscrizione, non comporta alcuna variazione alla durata prevista dall'atto di proroga di cui alla D.G.R. n. 1857 del 22 novembre 2021, fissata al 11 dicembre 2023.

Art.5.

Clausola di riservatezza

1. Le parti si obbligano a non divulgare, diffondere o comunicare a soggetti non autorizzati in qualsiasi modo o forma, direttamente o indirettamente, e a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni relative a stati, fatti, persone cui verranno a conoscenza in esecuzione dell'Accordo.

2. Tali dati e informazioni dovranno essere utilizzati nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività di organizzazione dei corsi di formazione del personale della Polizia locale e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Art.5.

Disposizioni generali e fiscali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia all'articolo dell'Accordo di cooperazione approvato con D.G.R. n. 2160/2019 e prorogato con D.G.R. n. 1862/2020 e n 1857/2021.

2. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.*

REGIONE PUGLIA _____

AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE _____

***Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.**



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
VIA	DEL	2022	11	28.12.2022

SCUOLA REGIONALE DELLA POLIZIA LOCALE. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ FORMATIVA PER IL PERSONALE DELLA SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA.

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento
PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

